



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante *“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”* e, in particolare, gli articoli 17, comma 1, e 18, che prevedono un credito di imposta riservato alle imprese dell'esercizio cinematografico ed al potenziamento dell'offerta cinematografica e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che *“con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o*





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza”;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a. perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b. incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c. incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d. favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e. promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a. il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b. in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante *“Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”*, e successive modificazioni;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: *“TUIR”*);

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “ *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, e successive modificazioni”;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante “*Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni*”, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 152 del 2 aprile 2021 recante “*Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” e successive modificazioni;

SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - i. «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - ii. «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare, come definito alla successiva lettera l) del presente comma, oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito alla successiva lettera m) del presente comma;
 - d. «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - e. «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- f. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- g. «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che gestisce almeno una sala cinematografica, come definita alla successiva lettera n) del presente comma, o una sala cinematografica storica, come definita alla successiva lettera o) del presente comma;
- h. «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
- i. «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attività nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
- l. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- m. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- n. «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a proiezione cinematografica e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
- o. «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- p. «sala cinematografica inattiva»: sala cinematografica nella quale non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica nei tre mesi antecedenti l'inizio dei lavori;
- q. «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.
- r. «ambiente premium»: schermo in possesso di tutte le seguenti caratteristiche, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale:
 - i. è inserito all'interno di una sala cinematografica dotata di almeno due schermi;
 - ii. è dotato esclusivamente di poltrone *reclining* motorizzate;
 - iii. è dotato di proiettore digitale 2K o superiore con impianto audio di ultima generazione.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato dell'Unione Europea, le disposizioni applicative degli incentivi fiscali previsti in relazione:
 - a. al credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016;
 - b. al credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18 della legge n. 220 del 2016.
2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti degli importi stabiliti per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Il presente decreto, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui al comma 1, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla legge n. 220 del 2016, determina i limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b) della legge n. 220 del 2016 e, in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità di certificazione dei costi, il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

certificazione dei costi, le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare.

4. Il presente decreto prevede altresì modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le forme di controllo e i casi di revoca e decadenza dei crediti d'imposta riconosciuti.

CAPO II

Credito d'imposta per gli investimenti delle imprese dell'esercizio cinematografico

Articolo 3

Oggetto e requisiti

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, alle imprese di esercizio cinematografico, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso, in relazione alle domande relative a ciascun anno, entro il limite complessivo delle risorse stabilite per il medesimo anno, per tale finalità, dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016; una quota non superiore al 20 per cento dell'importo stabilito è riconosciuta alle imprese non appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese.
3. Unitamente alla richiesta, a pena di inammissibilità della stessa, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro ed un massimo di 10.000 euro, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta in relazione a lavori effettuati in sale a condizione che ciascuna sala cinematografica:
 - a. rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti con disabilità motoria;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b. sia adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audiodescrizione o software disponibili per tali servizi;
 - c. svolga l'attività di proiezione cinematografica per i successivi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto;
 - d. realizzi gli investimenti in relazione a schermi dotati di almeno 25 posti, ridotti a 20 posti nei casi in cui l'intervento preveda la realizzazione di ambienti premium come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera r).
5. I soggetti richiedenti, oltre a quanto prescritto al comma 3 e fermo restando quanto prescritto nei successivi articoli, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a. operino con codice ATECO 59.14;
 - b. siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - c. non si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - d. non abbiano in corso procedure concorsuali di liquidazione;
 - e. operino nel rispetto delle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro;
 - f. abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - g. siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile la sala cinematografica cui sono correlati i benefici.

Articolo 4

Credito d'imposta in favore delle sale cinematografiche

- 1. Alle imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione finalizzata all'aumento del numero degli schermi, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, calcolato sui costi eleggibili previsti nella Tabella A, allegata al presente decreto, come specificati nella modulistica predisposta dalla DGCA.
- 2. L'aliquota di cui al comma 1 è incrementata al:
 - a. 40 per cento per gli investimenti:
 - i. realizzati su sale storiche, ovunque ubicate;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ii. realizzati su sale cinematografiche ubicate in Comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici ovvero catastrofi naturali, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza;
 - iii. realizzati su sale cinematografiche ubicate in Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
 - iv. realizzati su sale cinematografiche che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;
- b. 50 per cento in caso di piccole e medie imprese;
- c. 60 per cento per gli investimenti:
- i. realizzati da piccole e medie imprese su sale storiche, ovunque ubicate;
 - ii. realizzati da piccole e medie imprese su sale cinematografiche ubicate in Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti o in Comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane;
 - iii. realizzati da microimprese oppure imprese di esercizio di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione;
 - iv. realizzati da piccole e medie imprese su sale cinematografiche che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo.
3. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore ad euro 5.000.000.
4. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta del credito d'imposta, l'importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000.
5. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

obbligatoriamente l'indicazione della sala cinematografica oggetto degli interventi, pena l'ineleggibilità del costo.

6. Il credito d'imposta di cui al presente Capo può essere riconosciuto se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a. la DGCA abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
 - b. i costi siano sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c. sia avvenuto l'effettivo pagamento dei costi di cui alla lettera b.
7. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste nonché eventuali ulteriori disposizioni applicative ed integrative del presente decreto.

Articolo 5

Limiti d'intensità d'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 53, parr. 6 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., l'importo del credito di imposta non può superare:
 - a. l'80 per cento dei costi eleggibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
 - b. la differenza tra i costi eleggibili e il risultato operativo dell'investimento.

Articolo 6

Certificazione dei costi

1. I costi sostenuti devono essere attestati da un soggetto abilitato alla certificazione, nel caso in cui il credito d'imposta richiesto sia superiore ad euro 20.000.
2. La certificazione di effettività e stretta inerenza alla sala dei costi eleggibili sostenuti, da presentare con la richiesta di credito di imposta e i cui oneri sono a carico dell'impresa dell'esercizio cinematografico, deve:
 - a. essere firmata digitalmente;
 - b. attestare:
 - i. l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti e dei rapporti intrattenuti coi fornitori;
 - ii. l'effettività dei costi, intesa come effettivo sostenimento del costo medesimo, e la stretta inerenza degli stessi rispetto alla sala. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione della sala cinematografica oggetto degli interventi, pena l'ineleggibilità del costo;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- iii. la conformità del costo complessivo e del costo eleggibile degli investimenti alle disposizioni di cui al precedente articolo 4 ed alla Tabella A del presente decreto.
3. Con decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi eleggibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente Capo.
4. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
5. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile.

Articolo 7

Richiesta del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso a condizione che la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DGCA, sia presentata dall'impresa di esercizio cinematografico entro il termine di centoventi giorni dal termine dei lavori, a pena di inammissibilità.
2. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. la comprova del pagamento delle spese di istruttoria;
 - b. la certificazione dei costi ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto;
 - c. il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri o geometri, per quanto di rispettiva competenza, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo e dichiarazione di conformità impianto o certificazione equipollente;
 - d. l'indicazione del costo complessivo, del costo eleggibile definitivo dei lavori e dell'ammontare del credito d'imposta spettante;
 - e. l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dall'esercente cinematografico ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - f. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - i. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ii. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;
 - iv. di operare nel rispetto delle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro.
- g. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, in relazione al limite di spesa stabilito per l'annualità di competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del presente decreto, comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante.
 - 4. La comunicazione di cui al comma 3 costituisce, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del presente decreto, attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito.
 - 5. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR.
 - 6. L'importo del credito d'imposta è riconosciuto dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.
 - 7. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 26 comma 1, del presente decreto sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste nonché eventuali ulteriori disposizioni applicative ed integrative.

Articolo 8

Obblighi da parte dei beneficiari

- 1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d'imposta ai sensi del presente Capo, devono impegnarsi a programmare per tre anni dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di spettacoli di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 25 per cento dell'intera programmazione effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. La predetta aliquota è ridotta al 15 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma preclude all'esercente, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per i successivi cinque anni.
- 2. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 26 comma 1, del presente decreto, sono stabilite eventuali ulteriori disposizioni applicative ed integrative.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAPO III

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

Articolo 9

Oggetto e requisiti

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 220 del 2016, agli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso, in relazione alle domande relative a ciascun anno, entro il limite complessivo delle risorse stabilite per il medesimo anno, per tale finalità, dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Unitamente alla richiesta, a pena di inammissibilità della stessa, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro ed un massimo di 10.000 euro, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica:
 - a. rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti con disabilità motoria;
 - b. sia adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audiodescrizione o software disponibili per tali servizi.
5. Gli esercenti di sale cinematografiche possono accedere al credito d'imposta di cui al presente Capo a condizione che la loro programmazione sia conforme ai seguenti criteri:
 - a. l'intera proiezione dei film abbia sempre avuto effettiva e completa esecuzione;
 - b. i titoli d'accesso siano emessi in conformità alla vigente normativa fiscale;
 - c. lo schermo sia dotato di almeno 25 posti, ridotti a 20 posti nei casi in cui si tratti di ambienti premium come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera r);
6. I soggetti richiedenti, oltre a quanto prescritto al comma 3 e fermo restando quanto prescritto nei successivi articoli, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a. operino con codice ATECO 59.14;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b. siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c. non si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- d. non abbiano in corso procedure concorsuali di liquidazione;
- e. operino nel rispetto delle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro;
- f. abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- g. siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile la sala cinematografica cui sono correlati i benefici.

Articolo 10

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

- 1. Agli esercenti delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese.
- 2. Il beneficio spetta a condizione che il costo eleggibile sia almeno pari ad euro 10.000.
- 3. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione della sala cinematografica a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo.
- 4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo può essere riconosciuto se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a. la DGCA abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del presente decreto;
 - b. i costi siano sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c. sia avvenuto l'effettivo pagamento dei costi di cui alla lettera b).
- 5. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 26, comma 1 sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste nonché ulteriori eventuali disposizioni integrative e applicative.

Articolo 11

Determinazione del credito d'imposta





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella B, allegata al presente decreto. Tale aliquota è incrementata al:
 - a. 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese;
 - b. 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione.
2. Le aliquote di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate:
 - a. di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere;
 - b. di 10 punti percentuali:
 - i. per le sale storiche;
 - ii. per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 15 per cento della programmazione annuale alle predette opere;
 - iii. per le sale cinematografiche ubicate in Comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici ovvero catastrofi naturali, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti, lo stato d'emergenza;
 - iv. per le sale cinematografiche ubicate in Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
 - v. per le sale cinematografiche che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo.
3. L'aliquota massima applicabile, ai sensi dei commi 1 e 2, non può comunque essere superiore ai limiti stabiliti all'articolo 12, comma 1.
4. Le sale cinematografiche che nel periodo 1° giugno - 31 agosto rimangono chiuse per un periodo complessivo superiore a 45 giorni sono soggette a una riduzione del credito di imposta riconosciuto pari al 15 per cento dello stesso. I giorni di chiusura sono ridotti a 15 giorni per le sale cinematografiche con almeno 5 schermi. Non sono soggette alla





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

riduzione del credito d'imposta previsto dal presente comma le sale cinematografiche che nel suddetto periodo rimangono chiuse per un periodo superiore a causa di lavori di ristrutturazione ed ammodernamento, debitamente giustificati e le sale cinematografiche che nel suddetto periodo aprono una sala cinematografica all'aperto nello stesso comune o in comune limitrofo, purché gestite dalla medesima impresa.

5. Nel caso in cui il totale dei crediti d'imposta spettanti ai sensi dei commi precedenti sia superiore alle risorse annualmente stanziare, i crediti d'imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:
 - a. A1 e A2, fino al 50 per cento;
 - b. C1.
6. Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d'imposta inferiore ad euro 50.000,00 ed in ogni caso l'importo del credito spettante dopo la decurtazione di cui al precedente comma non può comportare un credito d'imposta riconosciuto inferiore ad euro 50.000,00.
7. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto annualmente alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese per un ammontare annuo massimo di euro 9.000.000.
8. Nel caso continui a sussistere incapienza delle risorse, si procede alla conseguente riduzione proporzionale lineare di tutti i crediti d'imposta.
9. Ai fini del calcolo del credito d'imposta di cui al presente Capo, sono eleggibili i costi:
 - a. sostenuti per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - b. sostenuti per l'acquisto di beni e servizi da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c. sostenuti nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa.

Articolo 12

Limiti d'intensità d'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'importo del credito di imposta di cui al presente Capo non può superare:
 - a. l'80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b. quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

Articolo 13

Certificazione dei costi

1. I costi sostenuti devono essere attestati da un soggetto abilitato alla certificazione, nel caso in cui il credito d'imposta richiesto sia superiore ad euro 20.000.
2. La certificazione di effettività e stretta inerenza alla sala cinematografica dei costi di funzionamento sostenuti, i cui oneri sono a carico del richiedente, deve:
 - a. essere firmata digitalmente;
 - b. attestare:
 - i. l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti e dei rapporti intrattenuti coi fornitori;
 - ii. l'effettività dei costi, intesa come effettivo sostenimento del costo medesimo, e la stretta inerenza delle stesse rispetto alla sala cinematografica. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione della sala cinematografica a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo;
 - iii. la conformità dei costi di funzionamento della sala cinematografica alle disposizioni di cui al precedente articolo 11 ed alla Tabella B allegata al presente decreto.
3. Con decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi eleggibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente Capo.
4. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
5. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile.

Articolo 14

Richiesta del credito d'imposta





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso a condizione che la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DGCA, sia presentata dall'impresa di esercizio cinematografico alla DGCA a consuntivo in un'unica sessione annuale di ricezione delle domande, avviata di norma non prima del 1° marzo e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo al sostenimento dei costi di funzionamento relativi all'anno solare precedente. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. la comprova del pagamento delle spese di istruttoria;
 - b. la certificazione dei costi ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;
 - c. l'importo del credito d'imposta spettante sulla base delle disposizioni del presente Capo;
 - d. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - i. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - ii. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
 - iv. di operare nel rispetto delle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro.
 - e. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, in relazione al limite di spesa stabilito per l'annualità di competenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, comunica alle imprese di esercizio cinematografico il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta, determinato applicando i criteri previsti dall'articolo 11 del presente decreto. Nell'ipotesi in cui il totale dei crediti d'imposta teoricamente spettanti risulti superiore alle risorse annualmente disponibili, il credito di imposta è determinato previa applicazione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto al comma 5 del medesimo articolo 11.
3. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del presente decreto, attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR.
5. L'importo del credito d'imposta è riconosciuto dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 26 comma 1, del presente decreto sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste nonché eventuali ulteriori disposizioni applicative ed integrative.

Articolo 15

Obblighi da parte dei beneficiari

1. Ai fini dell'accesso al credito di imposta, l'impresa deve aver programmato nell'anno di riferimento un numero minimo di 180 spettacoli per schermo con emissione di titoli di accesso a pagamento, ridotto a 120 spettacoli per le monosale, a 40 spettacoli per le sale all'aperto e a 10 spettacoli per schermo per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 16

Decadenza e revoca del credito d'imposta

1. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'impresa di esercizio cinematografico comunica alla DGCA, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DGCA medesima, i dati e le informazioni in suo possesso ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.
2. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto decade o è oggetto di revoca qualora non vengano soddisfatti o vengano meno tutti i requisiti o adempimenti previsti dal presente decreto.
3. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Articolo 17

Modalità di fruizione del credito di imposta

1. Il credito d'imposta, nell'importo riconosciuto ai sensi degli articoli 4, comma 6, e 10, comma 4, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito di imposta.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DGCA, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, la DGCA trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite di intesa, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, anche a seguito delle operazioni di cessione di cui all'articolo 19, e l'importo del contributo concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
3. Le risorse stanziata nella misura stabilita dal decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, per le finalità dell'articolo 17, comma 1 e dell'articolo 18 della medesima legge, oggetto di attuazione a mezzo del presente decreto, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 denominata "AGENZIA ENTRATE - FONDI BILANCIO" aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

Articolo 18

Trasmissione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla DGCA, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Articolo 19

Cedibilità del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta riconosciuti in via definitiva di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i crediti d'imposta di cui al Capo II sono cedibili dal beneficiario anche ai soggetti fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
2. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso del cessionario nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del medesimo cessionario.

3. Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario deve avere ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta definitivo e deve presentare alla DGCA apposita domanda di cessione del credito con la comprova del versamento delle spese di istruttoria, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 9, comma 3 del presente decreto. All'interno della domanda, il beneficiario comunica il valore del credito definitivo maturato sulla base del costo eleggibile, non utilizzato e oggetto di cessione, allegando il contratto di cessione del credito redatto in forma pubblica.
4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 3, la DGCA verifica la sussistenza del credito d'imposta maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione in merito all'avvenuto riconoscimento e all'utilizzabilità del diritto di credito maturato alla data della richiesta di cessione.
5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DGCA i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DGCA comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
6. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente e nei confronti dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante.

Articolo 20

Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
2. La DGCA istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, nonché l'effettiva disponibilità di risorse,





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

3. Per il credito d'imposta di cui al Capo II, "Credito d'imposta per gli investimenti delle imprese dell'esercizio cinematografico", la richiesta il cui importo determini il superamento del limite massimo annuo di risorse di cui al comma 1 è riconosciuta nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate. Al raggiungimento del limite massimo annuo di risorse, la DGCA disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.
4. Per il credito d'imposta di cui al Capo III, "Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica", il rispetto del limite massimo annuo di risorse di cui al comma 1 è garantito attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto dall'articolo 11, comma 5 e seguenti, del presente decreto.

Articolo 21

Monitoraggio e sanzioni

1. La DGCA appronta appositi controlli per verificare la legittima concessione e fruizione del credito di imposta assegnato ai beneficiari. A tal fine, risorse non superiori a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025 assegnate con il decreto di riparto, di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, in favore dei crediti di imposta di cui al presente decreto possono essere destinate all'attività di monitoraggio e controllo, da effettuarsi anche mediante la stipula di una o più Convenzioni con altri organi dello Stato ovvero con enti o società specializzate.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la DGCA, mediante provvedimento adottato secondo le vigenti disposizioni di legge, provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi, secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate, accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, ne dà comunicazione alla DGCA la quale, previe verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. La DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
5. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DGCA del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
7. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 6 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma, ovvero di ogni altra impresa che rientri nel concetto di "parte correlata" previsto dal principio contabile internazionale n. 24 di cui al regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione.
8. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DGCA provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 22

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. La DGCA provvede alla registrazione dei crediti di imposta approvati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono abrogati i Capi III e IV del decreto interministeriale 2 aprile 2021, n. 152 recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni.

Articolo 24

Disposizioni transitorie per gli investimenti delle imprese dell’esercizio cinematografico

1. In via transitoria, a condizione che la richiesta di credito di imposta venga presentata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all’articolo 4, comma 7, del presente decreto, per gli investimenti delle imprese dell’esercizio cinematografico conclusi entro il 31 dicembre 2024 il credito d’imposta è calcolato applicando le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, con le deroghe di cui ai seguenti commi.
2. È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, calcolato in base ai costi eleggibili previsti dalla Tabella 4, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152. La capienza minima delle sale è ridotta a 20 posti nei casi in cui l’intervento preveda la realizzazione di ambienti premium.
3. L’aliquota di cui al comma 2 è incrementata al:
 - a. 40 per cento per gli investimenti realizzati su sale storiche, ovunque ubicate;
 - b. 50 per cento in caso di piccole e medie imprese;
 - c. 60 per cento per gli investimenti:
 - i. realizzati da piccole e medie imprese su sale storiche, ovunque ubicate;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ii. realizzati da piccole e medie imprese su sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane;
 - iii. realizzati da microimprese oppure imprese di esercizio di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione.
4. L'aliquota massima applicabile, ai sensi dei commi 2 e 3, non può essere superiore al 60 per cento dei costi eleggibili e, in ogni caso, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore ad euro 5.000.000.
5. Ai sensi dell'articolo 53, parr. 6 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'importo del credito di imposta non può superare:
- a. l'80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
 - b. la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento.
6. Le imprese di esercizio beneficiarie del credito d'imposta di cui al presente articolo sono tenute a programmare, per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 20 per cento della programmazione annuale effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. La predetta percentuale è ridotta al 15 per cento annuo per le sale aventi non più di 2 schermi cinematografici. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma preclude all'esercente, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per i successivi cinque anni.
7. La disciplina transitoria di cui al presente articolo è subordinata in ogni caso al rispetto delle disposizioni in materia di controllo della spesa di cui all'articolo 20 del presente decreto ed entro l'ammontare massimo previsto all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024, n. 145, recante "Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024".

Articolo 25

Disposizioni transitorie per il potenziamento dell'offerta cinematografica





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. In via transitoria, a condizione che la richiesta di credito di imposta venga presentata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto, per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti entro il 31 dicembre 2024 il credito d'imposta è calcolato applicando le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220", con le deroghe di cui ai seguenti commi.
2. È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152. Tale aliquota è incrementata al:
 - a. 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese;
 - b. 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione.
3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ulteriormente incrementate:
 - a. di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere;
 - b. di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.
4. L'aliquota massima applicabile, ai sensi dei commi 2 e 3, non può essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.
5. Ai fini dell'accesso al credito di imposta, l'impresa deve aver programmato nell'anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all'aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d'imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.
7. L'importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.
8. Ai sensi dell'articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'importo del credito di imposta non può superare:
 - a. l'80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
 - b. quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.
9. Nel caso in cui il totale dei crediti d'imposta spettanti ai sensi dei commi precedenti sia superiore alle risorse annualmente stanziare, i crediti d'imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:
 - a. A1 e A2;
 - b. C1.
10. Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d'imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziare risultino ancora insufficienti.
11. La disciplina transitoria di cui al presente articolo è subordinata in ogni caso al rispetto delle disposizioni in materia di controllo della spesa di cui all'articolo 20 del presente decreto ed entro l'ammontare massimo previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024, n. 145, recante "Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024".

Articolo 26

Disposizioni finali

1. Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Il presente decreto si applica per gli investimenti delle imprese dell'esercizio cinematografico conclusi a partire dal 1° gennaio 2025 e per i costi per il funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA A

Costi eleggibili per gli investimenti delle imprese di esercizio cinematografico

(come specificati nella modulistica predisposta dalla DGCA)

- impianti di proiezione digitale e relativi accessori
- impianti audio
- impianti di climatizzazione
- impianti e attrezzature di biglietteria automatica
- impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale
- impianti di innovazione digitale strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori
- arredi e poltrone strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori;
- lavori edili ed elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale chiuse o dismesse, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
- lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli
- lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori
- costi relativi all'acquisto dell'area o dell'immobile, entro il limite massimo del 10% del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), con riferimento esclusivo alla linea di intervento relativa a apertura nuove sale cinematografiche, ripristino di sale chiuse o dismesse o ristrutturazione finalizzata all'aumento del numero degli schermi
- costi di progettazione, entro il limite massimo del 12% del costo complessivo dell'intervento e comunque fino ad un valore massimo pari a 50.000 euro



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA B

Costi eleggibili di funzionamento delle imprese di esercizio cinematografico

(come specificati nella modulistica predisposta dalla DGCA)

- A. Costi relativi agli immobili (imputazione al 100%):
A1) IMU (Imposta Municipale Propria); IMI (Imposta Municipale sugli Immobili - prov. Autonoma Bolzano); IMIS (Imposta Immobiliare Semplice - prov. Autonoma Trento); ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma - Friuli Venezia Giulia);
A2) Locazione; Affitto ramo d'azienda;
A3) TARI (Tassa Smaltimento Rifiuti);
A4) Canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- B. Costi relativi alla gestione (imputazione al 100%):
B1) Personale;
B2) Gas metano, gasolio, GPL; Elettricità; Acqua;
B3) Servizi di pulizia;
- C. Costi relativi all'accesso/acquisizione alle opere
C1) Costi relativi ai DEM: diritti di esecuzione musicale, di cui all'articolo 46 della legge 22 aprile 1941 n. 633, calcolati applicando a tali costi un moltiplicatore differenziato per quote di programmazione di opere italiane ed europee e tipologia di sala, secondo quanto di seguito indicato:

Quote di programmazione ITA e UE	Moltiplicatore
>15% (10% per mono-sale)	x5 (x6 per mono-sale)
> 25% (20% per mono-sale)	x10 (x11 per mono-sale)
> 40% (35% mono-sale)	x15 (x16 per mono-sale)



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Le sale cinematografiche che non raggiungono la soglia minima di programmazione di spettacoli di film ITA e UE, non possono considerare tale costo tra quelli eleggibili ai fini del credito d'imposta funzionamento sale.

La base di calcolo sulla quale applicare le aliquote e le eventuali maggiorazioni è determinata dalla sommatoria degli importi relativi ai costi di funzionamento indicati nella presente tabella, risultanti dalle scritture contabili e dal bilancio di esercizio, effettivamente sostenuti e pagati, indicati al netto di altri contributi concessi da amministrazioni pubbliche in relazione ai medesimi costi e attestati, nei casi previsti, nella certificazione contabile di cui all'articolo 13, oppure attestati mediante autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000.

